



Giurisprudenza di merito
TRIBUNALE PENALE DI MASSA
SEZ. DIST. DI CARRARA
13 settembre 2012, n. 1296

Falsità in atti - In certificati o autorizzazioni amministrative - Contrassegno assicurativo relativo alla R.C.A. - Falsificazione commessa da un soggetto privato - Reato di cui all'art. 485 c.p. - Configurabilità.

Non integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., ma la fattispecie prevista dall'art. 485 c.p., la condotta di chi abbia cancellato l'ultima cifra dell'anno di scadenza del contrassegno assicurativo di ciclomotore allo scopo di far apparire il mezzo regolarmente assicurato. (Tribunale Pen. di Massa – sez. Carrara – 13 settembre 2012, n. 01293) - [RIV-1212P1111] Artt. 193 cs., 485 cp.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione ritualmente notificato, M. S. è stato tratto a giudizio dinanzi a questo Giudice per rispondere del reato a lui ascritto in epigrafe.

Al dibattimento, svoltosi in contumacia dell'imputato, veniva acquisito, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 555, comma quarto, c.p.p., il fascicolo del P.M. contenente l'informativa di P.G. l'annotazione, il verbale di sequestro del contrassegno, il verbale di contestazione.

Quindi, si è proceduto alla discussione, all'esito della quale, il P.M. e la Difesa hanno formulato le richieste trascritte a verbale. Alla luce delle risultanze processuali, si ritiene che debba essere accolta la richiesta formalizzata da entrambe le parti di riqualificare il reato nell'art. 485 c.p. e dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.

Ed invero, nel caso in esame i fatti narrati nell'informativa di P.G. sono risultati pacifici che la stessa difesa ha riconosciuto che il ciclomotore Piaggio ape targato ... telaio ... circolasse con un contrassegno assicurativo alterato della Compagnia Assicurazioni Generali.

Era stata infatti cancellata l'ultima cifra dell'anno di scadenza e vi era stato apposto il numero 1 e conseguentemente era stata modificata la data in 16 giugno 2011 allo scopo di far apparire il mezzo regolarmente assicurato.

Alla guida del mezzo, di proprietà dell'odierno imputato, veniva fermato un soggetto minorenne (S. S.).

La condotta contestata all'imputato però non integra il reato di cui agli artt. 477, 482 c.p. ma, per giurisprudenza costante, la fattispecie prevista dall'art. 485 c.p., trattandosi di falsità in scrittura privata.

La stessa Suprema Corte ha precisato che "integra il reato di falsità in scrittura privata la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, anche nel caso in cui il contrassegno risulti scaduto (cfr. Cass. penale, sez. V, 22 aprile 2010, n. 35090). Ed ancora ha aggiunto che: "la falsificazione del contrassegno di



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile da circolazione di veicoli costituisce falsità in scrittura privata, punibile a querela della persona offesa e non in atto pubblico (art. 481 c.p.): ciò in quanto l'attività delle compagnie di assicurazione ha natura commerciale per cui i relativi atti o negozi rimangono nell'ambito del diritto privato" (cfr. Cassazione penale, sez. V, 18 dicembre 2003, n. 4635).

Tale reato, così come riqualificato, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., è, quindi, punibile a querela della persona offesa, condizione di procedibilità che nel caso de quo manca perché la Compagnia Assicurazioni Generali non l'ha presentata.

Ne consegue una declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.

Deve dichiararsi, infine, la falsità del contrassegno in sequestro che deve essere confiscato e distrutto in quanto corpo di reato.

Si fissa, ex. art. 544 c.p.p., il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione. (*Omissis*)
[RIV-1212P1111] Artt. 193 cs., 485 cp.



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

- 3 -
